CGIL

inca

il Patronato della CGIL

DONNE
VITTIME DI VIOLENZA

CONGEDO, REDDITO DI LIBERTÀ E NASpI

Ecco come fare



REDDITO DI LIBERTÀ

Con il DPCM del 17 dicembre 2020, è stato introdotto il **Reddito di Libertà**, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.

Il Reddito di Libertà consiste in un **contributo economico** di **530 euro** mensili in un'unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori.

Il Reddito di Libertà è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (**Assegno di inclusione**, **NASpI** ecc...). Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano, cittadine italiane o comunitarie, oppure cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria.

N.B.

La **domanda** deve essere presentata all'INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza.

Tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto potranno presentare richiesta **entro il 31 dicembre di ciascun anno**. Se la domanda non viene accolta per mancanza di fondi, deve essere ripresentata **dal primo gennaio dell'anno successivo**.

NASpI

Se una donna vittima di violenza è costretta a **lasciare il lavoro per motivi di sicurezza** – certificati dal centro antiviolenza – può accedere alla **NASpI** poiché – in seguito al messaggio Inps n. 2540/2026 – le dimissioni rientrano nella **giusta causa** per accedere al sostegno economico.



CONGEDO INDENNIZZATO PER LE DONNE

VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Per le **lavoratrici dipendenti**, con un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, che sono inserite in percorsi di protezione, il decreto legislativo n. 80/2015 ha introdotto la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il congedo è rivolto alle seguenti categorie:

- lavoratrici dipendenti
- apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche
- lavoratrici autonome
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS

Il congedo è **fruibile in coincidenza delle giornate lavorative**. Non spetta, quindi, nei giorni in cui non è previsto lo svolgimento dell'attività professionale (ad esempio, nei giorni festivi, nei periodi di sospensione dal lavoro o se si è in aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Questa opportunità può essere fruita in modalità giornaliera o oraria.

Per le giornate di congedo utilizzate è corrisposta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione, che viene corrisposta dal datore di lavoro direttamente in busta paga.



L'indennità è pagata dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

- lavoratrici stagionali
- operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato)
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)

N.B.

ALLE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione ma non all'indennità.

Le **domande da inoltrare all'INPS** devono essere presentate esclusivamente in via telematica. Al momento della richiesta deve essere consegnata anche la certificazione che attesti l'inserimento della lavoratrice nel percorso di protezione, rilasciato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

N.B.

Molti contratti nazionali di lavoro hanno esteso di altri tre mesi il congedo con retribuzione piena o parziale.

N.B.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Le donne inserite in un percorso di uscita dalla violenza certificato dai servizi sociali territoriali o dai centri antiviolenza, hanno il diritto di usufruire del 100% dell'Assegno Unico e Universale.

RIVOLGITI ALLA TUA CATEGORIA CGIL O ALL'INCA

per conoscere i tuoi diritti

